



Provincia di Brescia Assessorato Caccia e Pesca

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO E IL PRELIEVO VENATORIO DELLA VOLPE

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE 19/04/1999
e successive modifiche (DCP 36/2001 e DCP 45/2003)

ART. 1 (FINALITA')

1. Il presente regolamento disciplina il controllo, la gestione e il prelievo della volpe (*vulpes vulpes*) nel comparto di minor tutela della zona faunistica delle Alpi nel periodo successivo al 30 di novembre e nel territorio di pianura nel periodo successivo all'8 dicembre.
2. Il prelievo della specie è consentito secondo un calendario annualmente definito per Comprensori Alpini ed Ambiti territoriali di caccia ed eventualmente, all'interno di questi, per distretti venatori o settori, nei modi e secondo le procedure di cui ai seguenti articoli.

ART. 2 (CENSIMENTI E PIANI DI PRELIEVO)

1. Il prelievo venatorio della specie è consentito nel limite del 30% dei capi censiti nei singoli Comprensori Alpini e Ambiti territoriali di caccia e, all'interno di questi, dei singoli distretti venatori o settori.
2. I censimenti sono effettuati dai Comitati di gestione dell'Ambito territoriale e dei Comprensori alpini di caccia in collaborazione con il Servizio provinciale di vigilanza operante in zona.

ART. 3 (SQUADRE)

1. Il prelievo venatorio della volpe è consentito a squadre composte da un minimo di dieci.
2. Ogni squadra opera sotto la responsabilità di un capo-squadra e di un vice-capo-squadra, nominativamente autorizzati dalla Provincia.

ART. 4
(AUTORIZZAZIONE)

1. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione va trasmessa alla Provincia e deve essere redatta in carta legale o resa legale con l'applicazione di una marca da bollo di valore corrente con allegata una marca da bollo di uguale importo.
2. La richiesta deve essere vistata dal presidente del Comitato di gestione e deve contenere le generalità del caposquadra e del vice-capo-squadra.
3. Il prelievo venatorio della volpe con l'uso del cane da seguita e/o da tana è consentito anche nelle zone di rifugio ed ambientamento (zone rosse) a squadre di cacciatori appositamente autorizzate e con la supervisione di un agente del corpo provinciale di vigilanza.

ART. 5
(USO DEI CANI)

1. Ogni squadra può usare non più di tre cani da seguita e/o da tana, la cui conduzione ricade sotto la responsabilità del capo-squadra o del vice-capo-squadra.

ART. 6
(MODALITA' DEL PRELIEVO)

1. Prima di ogni battuta, il capo-squadra deve compilare una scheda con l'annotazione della zona prescelta e le generalità dei cacciatori che vi partecipano.
2. Una copia della scheda deve essere imbucata in apposita cassetta nei luoghi preventivamente concordati con il Servizio provinciale di vigilanza operante in zona.
3. Il prelievo della specie termina in ogni caso al completamento del piano annuale di abbattimento.

ART. 7
(RELAZIONE)

1. Al termine della stagione venatoria, il Comitato di gestione dell'ATC è tenuto a trasmettere alla Provincia una dettagliata relazione sull'esito del prelievo programmato e sugli aspetti faunistico-venatori connessi.

ART. 8
(ORARIO)

1. La battuta può essere effettuata da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

ART. 9
(DIVIETO)

1. Durante la battuta di caccia alla volpe è vietato il prelievo di qualsiasi altra specie di fauna selvatica.

ART. 10
(SANZIONI)

1. Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di caccia, la violazione alle prescrizioni contenute nel presente regolamento comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione a carico del singolo trasgressore, se personalmente responsabile della violazione, o dell'intera squadra, se la violazione è commessa in forma collettiva.
2. L'autorizzazione è immediatamente revocata in caso di trasgressione alle disposizioni sull'uso dei cani.

ART. 11 (VIGILANZA)

1. La vigilanza sulla corretta osservanza del presente regolamento è affidata, in particolare, agli agenti provinciali.

ART. 12 (NORMA FINALE)

1. La caccia alla volpe, senza l'uso del cane, da parte dei singoli cacciatori è consentita nei modi, nelle zone e nei tempi previsti dal calendario venatorio.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.